

6 REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

6.1. PREMESSA.....	3
6.2. PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E DI VARIAZIONI DI PORTATA SU PUNTI ESISTENTI	3
6.2.1. Richiesta	4
6.2.2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna	5
6.2.3. Valutazione tecnico-economica	5
6.2.4. Comunicazione di ammissibilità.....	5
6.2.5. L'offerta (preventivo)	7
6.2.5.1. Impegni del soggetto richiedente e garanzie bancarie conseguenti all'accettazione dell'offerta	7
6.2.6. Realizzazione	8
6.2.6.1. La realizzazione della cabina d'utenza e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione o da altri produttori.....	9
6.3. RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA	9
6.3.1. Criteri di Ammissibilità.....	11
6.3.2. Criteri per la Localizzazione del punto di immissione	12
6.3.3. Offerta per la realizzazione di nuove connessioni	12
6.3.4. Accettazione dell'offerta.....	13
6.3.5. Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente	14
6.3.6. Determinazione del contributo di connessione per produzioni....	14
6.3.7. Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente la connessione.....	15
6.3.8. Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione.....	15
6.4. AVVIAMENTI E CHIUSURE DI PUNTI DI RICONSEGNA	16
6.4.1. Avviamento di nuovi punti di riconsegna.....	16
6.4.1.1. Soggetti richiedenti.....	17
6.4.1.2. I requisiti della richiesta.....	17

6.4.1.3. Invio della Richiesta.....	18
6.4.2. Chiusura dei punti di riconsegna esistenti	18
6.4.2.1. I soggetti richiedenti	19
6.4.2.2. Le tipologie di richiesta.....	19
6.4.2.3. La richiesta di chiusura.....	19
6.4.2.4. Valutazione della richiesta.....	20
6.4.2.5. Procedura di chiusura	20
6.4.2.6. Revoca dell'intervento	21
6.5. CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	21
6.5.1. Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano	21
6.5.2. Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano.....	22
6.6. MODULI PER LE RICHIESTE	25
6.7. GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA.....	25

6.1. PREMESSA

Nel presente capitolo vengono descritte le condizioni, i termini e le modalità per le procedure di:

- ❑ richiesta di realizzazione di nuovi punti di riconsegna (di seguito “nuovi allacciamenti”);
- ❑ richiesta di aumento/riduzione di portata su punti di riconsegna esistenti;
- ❑ richiesta realizzazione nuovi punti di consegna da altri fornitori (biometano);
- ❑ richiesta di avviamento (o “messa in gas”) di nuovi punti di riconsegna o punti di riconsegna esistenti;
- ❑ richiesta di avviamento nuovi punti di consegna da altri fornitori (biometano);
- ❑ richiesta di chiusura di punti di riconsegna esistenti.

Vengono altresì descritti i requisiti tecnico-operativi funzionali alle procedure di cui sopra, per quanto rilevante nei rapporti tra Retragas e gli Utenti della propria rete.

6.2. PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E DI VARIAZIONI DI PORTATA SU PUNTI ESISTENTI

Il Decreto Legislativo 164/2000, all’art 8.2, stabilisce che “le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all’allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili”.

Le condizioni ed i requisiti di allaccio dei punti di riconsegna sono definite nel decreto Ministeriale 29.9.2005.

Nel presente capitolo sono definiti i termini e condizioni che regolano la richiesta e la realizzazione di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, o il potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet:

- a) le specifiche di qualità per il gas (metano e biometano) da immettere in rete;
- b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) i criteri per la localizzazione del punto di consegna alla rete;
- d) la procedura per l’esame della richiesta di connessione;
- e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
- f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell’impianto di connessione alla rete.

Le fasi del processo possono essere descritte come:

1. richiesta;
2. localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;

3. valutazione progettuale tecnico-economica;
4. comunicazione di ammissibilità;
5. offerta (preventivo);
6. realizzazione.

La procedura è eseguita in conformità con la normativa vigente e, in particolare, con le regole relative alla progettazione, realizzazione e collaudo degli impianti di derivazione e delle reti.

6.2.1. Richiesta

Le richieste possono essere inoltrate da:

- ☐ un Cliente Finale, che si voglia connettere direttamente alla rete Retragas;
- ☐ un Utente già presente sulla rete;
- ☐ una Società di Distribuzione, un Consorzio o un'Amministrazione Comunale;
- ☐ un fornitore di un Cliente Finale che dichiari formalmente di agire per suo conto;
- ☐ un produttore di gas o Biometano/impresa di produzione di Biometano;
- ☐ altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

Per la realizzazione di un nuovo punto di consegna, riconsegna, o il potenziamento di uno esistente, il soggetto richiedente (Richiedente) invia a Retragas la domanda tramite pec o raccomandata AR, indicando almeno:

- ☐ i propri dati identificativi (ragione sociale, indirizzo, ecc);
- ☐ l'ubicazione e la tipologia dell'impianto da alimentare (rete di distribuzione/utilizzatore finale, comune);
- ☐ la capacità di trasporto richiesta/erogata (portata giornaliera, portata oraria massima);
- ☐ il consumo annuo;
- ☐ eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;
- ☐ caratteristiche dell'impianto.

La domanda può essere inviata utilizzando il modulo appositamente pubblicato sul sito internet o presentando una richiesta in altra forma completa di tutte le informazioni indicate sopra.

È facoltà del Richiedente indicare a Retragas eventuali date per l'inizio dell'attività o per la disponibilità del punto di riconsegna. Retragas si riserva il diritto di valutarle ed eventualmente concorda con il Richiedente tempistiche diverse da quelle di seguito riportate.

Retragas verifica l'adeguatezza della documentazione inviata e, in caso di esito negativo, ne richiede l'adeguamento. Il Richiedente è tenuto ad aggiornare la documentazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di adeguamento da parte di Retragas.

Retragas contatta il Richiedente per concordare un sopralluogo al fine di definire la precisa ubicazione del punto di riconsegna, controllare lo stato della rete e definire gli interventi da effettuare per la realizzazione dell'intervento sul nuovo punto e, in tale sede, viene sottoscritto il relativo verbale tecnico.

Qualora non fosse possibile contattare il Richiedente o identificare il punto di riconsegna nel mese successivo alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

6.2.2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Dopo aver ricevuto la richiesta il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente. Successivamente il Trasportatore e il richiedente dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, sottoscrivendo il relativo verbale. Ove non fosse possibile contattare il soggetto richiedente o identificare il Punto di Consegna/Riconsegna nei tre mesi successivi alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta e l'eventuale cauzione verrà escussa.

6.2.3. Valutazione tecnico-economica

Retragas, verificata l'adeguatezza della documentazione fornita, provvede ad elaborare, sulla base della richiesta pervenuta, il progetto dell'allacciamento/variazione di portata e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Definito il valore dell'investimento, Retragas provvede a valutarne l'economicità sulla base della quale viene calcolato l'eventuale contributo che il Richiedente è tenuto a sostenere, nel rispetto di quanto previsto dal DM 29 settembre 2005.

Un allacciamento è definito economico quando l'incremento patrimoniale relativo è interamente riconosciuto in tariffa. Il calcolo dell'eventuale contributo, da richiedere a chi fa domanda di allacciamento, è pari alla differenza tra i costi calcolati ed il valore dell'allacciamento economico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 8 della delibera n° 166/05, gli Utenti che abbiano contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti in misura superiore a quanto stabilito dai criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità, hanno diritto alla riduzione dei corrispettivi unitari di trasporto secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

6.2.4. Comunicazione di ammissibilità

Il Trasportatore comunica al Richiedente l'ammissibilità della richiesta o gli eventuali motivi di inammissibilità della stessa. In caso di ammissibilità della richiesta il Trasportatore, a seconda della tipologia di allacciamento assegna il codice univoco alla pratica e predispone un'offerta di allacciamento.

Con l'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a presentare al Trasportatore, se richiesto, a copertura degli impegni sottostanti le richieste di realizzazione delle connessioni, una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;

- deposito cauzionale non fruttifero.

Nei casi di potenziamento/realizzazione di allacciamenti di nuovi punti di consegna da produzioni di gas naturale e di biometano, il Trasportatore, a valle della valutazione progettuale tecnico-economica, determinerà un contributo a carico del soggetto Richiedente sulla base della spesa prevista. Tale contributo deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete. La metodologia di calcolo del contributo è riportata nel paragrafo specifico di seguito riportato.

In tali casi, l'importo della garanzia che il Richiedente è tenuto a versare al Trasportatore sarà pari al costo di realizzazione del Punto di consegna, dedotto dell'ammontare del contributo. L'offerta ha validità di 3 mesi dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui, entro il termine di validità sopraindicato:

- a) pervenga al Trasportatore copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- b) sia presentata, contestualmente all'accettazione dell'offerta, una delle forme di garanzia richiesta;
- c) qualora previsto, il contributo da parte del soggetto richiedente sia pagato; il suo mancato pagamento comporterebbe l'automatica risoluzione del contratto.

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Accettando l'offerta, il Richiedente si impegna a corrispondere al Trasportatore gli importi di seguito precisati al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) qualora il soggetto richiedente rinunci –con comunicazione scritta al Trasportatore– alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dal Trasportatore, dedotto l'eventuale contributo già versato;
- b) nel caso in cui entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata dal Trasportatore, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

La garanzia bancaria o il deposito cauzionale non fruttifero di cui sopra potranno essere escussi dal Trasportatore in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

6.2.5. L'offerta (preventivo)

Dopo aver effettuato la valutazione tecnico-economica di cui sopra, Retragas predispone un'offerta che definisce:

- ❑ le caratteristiche del punto di riconsegna (portata oraria e giornaliera, pressione minima di esercizio del metanodotto);
- ❑ i dati relativi alla localizzazione del punto di riconsegna;
- ❑ i tempi necessari alla costruzione dell'opera ad esclusione di quelli per l'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- ❑ l'eventuale contributo, sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo;
- ❑ l'eventuale garanzia bancaria, richiesta ai sensi del successivo paragrafo, di importo:
 - pari al costo di realizzazione del punto di riconsegna, qualora a fronte della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 6.2.3 non risulti necessario il versamento di alcun contributo;
 - pari al costo di realizzazione del punto di riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo;

Retragas invia l'offerta (preventivo) al Richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, esclusi eventuali giorni per l'organizzazione dell'appuntamento per il sopralluogo e ritardi dovuti all'aggiornamento di documentazione inadeguata o irreperibilità del Richiedente ed esclusi i casi di particolare complessità tecnica del nuovo allacciamento.

Qualora sia previsto un contributo da parte del soggetto richiedente, l'offerta ha validità di 90 giorni dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui:

- ❑ Retragas verifichi l'avvenuto pagamento del contributo dovuto entro il termine di validità sopraindicato;
- ❑ ove richiesta, sia presentata a Retragas, entro il termine di validità sopraindicato, la garanzia bancaria di seguito descritta.

Il mancato pagamento del contributo previsto o l'inadempimento dei termini sopra citati comporterà l'automatica decadenza dell'offerta inviata.

Nel caso in cui non sia previsto alcun contributo, l'offerta si intenderà accettata qualora l'Utente faccia pervenire formale accettazione dell'offerta entro 7 giorni lavorativi dalla data di emissione dell'offerta (preventivo).

6.2.5.1. Impegni del soggetto richiedente e garanzie bancarie conseguenti all'accettazione dell'offerta

Il soggetto richiedente è responsabile della copertura dei rischi derivanti dalla rinuncia alla realizzazione del punto di riconsegna o dal parziale utilizzo della capacità disponibile. In particolare:

a) qualora il soggetto richiedente rinunci – con comunicazione scritta a Retragas - alla realizzazione del punto di riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da Retragas fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dalla stessa, dedotto l'eventuale contributo già versato;

b) nel caso in cui, entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del punto di riconsegna, non fosse sottoscritto, da parte del richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

Qualora lo ritenga opportuno Retragas potrà richiedere al soggetto richiedente di garantire la copertura dei suddetti rischi tramite la presentazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta a favore di Retragas secondo il testo pubblicato sul sito Internet della stessa.

In caso di mancato pagamento, da parte del richiedente, degli oneri a suo carico di cui ai punti a) o b), Retragas provvederà alla escussione della garanzia di cui sopra, procedendo al relativo conguaglio in sede di formulazione della proposta tariffaria dell'anno termico successivo a quello in cui il soggetto richiedente avrà corrisposto l'ammontare dovuto a Retragas o Retragas avrà provveduto ad escutere la garanzia finanziaria.

In questo caso, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a Retragas le seguenti somme:

- ❑ un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data della rinuncia, nell'ipotesi di cui al precedente punto a);
- ❑ un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui al precedente punto b).

6.2.6. Realizzazione

A seguito della accettazione dell'offerta, della presentazione delle garanzie finanziarie eventualmente richieste e del pagamento dell'eventuale contributo di cui sopra, viene avviata la fase di realizzazione.

Retragas procederà alla contestuale pubblicazione degli estremi del nuovo punto di prossima realizzazione indicando sul proprio sito internet i dati identificativi e la data prevista di avviamento. Dal giorno della pubblicazione, il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità e per l'inoltro della richiesta di avviamento ai sensi del paragrafo specifico.

Retragas si impegna a rendere operativo il punto di fornitura entro i tempi indicati nell'offerta (preventivo) e decorrenti dalla data di accettazione dell'offerta stessa.

Ultimati i lavori, Retragas provvede a verificare e collaudare il punto di riconsegna e a darne comunicazione al cliente/operatore allacciato.

6.2.6.1. La realizzazione della cabina d'utenza e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione o da altri produttori

Sia nel caso di punti di riconsegna a servizio di utenze finali sia nel caso di punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione che nel caso di punti di consegna da produttori di Biometano, la realizzazione della cabina di regolazione e misura è a carico del Richiedente. La cabina deve essere costruita in conformità con la normativa vigente, tra cui le norme UNI-CIG 8827 e UNI-CIG 10390 UNI/TR11537.

Nel solo caso dei punti di riconsegna a servizio di utenze finali, gli apparati di misura sono a carico di Retragas, che ne mantiene la proprietà. Nel caso di punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione e nel caso di punti di consegna da produttori di Biometano, gli apparati di misura sono a carico e proprietà del Richiedente; Retragas ne definisce il tipo di apparecchiature da installare e il relativo schema di installazione, salvo diversi accordi relativi esclusivamente agli impianti di produzione da Biometano. Il Richiedente si impegna, ai sensi di quanto previsto nel capitolo 10 "Misura del gas", a garantire a Retragas la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura per l'esercizio delle attività di sua competenza.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura saranno prevalentemente realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM)).

6.3. RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA

Possono richiedere un allacciamento di un nuovo Punto di Consegna alle reti gestite dal Trasportatore i seguenti soggetti:

- a) un'Impresa di Stoccaggio;
- b) un'Impresa di Produzione;
- c) un'Impresa di Rigassificazione;
- d) un'Impresa di Produzione di biometano, direttamente o tramite il futuro utente della rete;
- e) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

I soggetti richiedenti devono fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- a) propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
- b) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dove sorge/sorgerà l'attività) con indicazione del Punto di consegna;
- c) indicazione della portata massima e minima oraria e giornaliera coerente con il profilo di immissione a regime;

- d) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- e) le informazioni funzionali all'odorizzazione, come da normativa vigente applicabile;
- f) indicazione della curva di immissione annuale mensilizzata a regime e nell'eventuale transitorio;
- g) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto di installazione degli impianti;
- h) schema dell'impianto, firmato da tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto;
- i) indicazione della composizione del Gas; nel caso di produzioni non compatibili con la specifica di qualità di cui al capitolo 11 del Codice di Rete, tale dato è necessario per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti gestita dal Trasportatore - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo - tale da consentire la miscelazione del Gas e renderlo così compatibile con la suddetta specifica di qualità;
- j) indicazione del processo, in particolare la materia utilizzata in ingresso e il trattamento del biogas per la produzione del biometano, indicando le caratteristiche qualitative del biogas da immettere in rete, tenendo conto che per l'intera durata dell'obbligo di stand still conseguente al mandato M/475, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, il Trasportatore farà riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013. A tal fine, il biometano immesso in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi;
- k) attestazione del versamento della cauzione per la richiesta di preventivo pari a 2.000,00 Euro, a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente. Per gli impianti di produzione di biometano tale importo viene aggiornato annualmente dall'Autorità, applicando il tasso di variazione dell'indice dei prezzi per famiglie operai e impiegati al netto dei tabacchi.

Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete. La documentazione per la richiesta di una nuova connessione deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio preliminare o di fattibilità che caratterizzano, come di seguito indicato le fasi iniziali della procedura stessa. Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata o PEC, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

Le fasi previste dal processo sono:

1. richiesta

2. valutazione di ammissibilità
3. studio di fattibilità e progetto preliminare
4. sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna
5. sottoscrizione del contratto di allacciamento
6. iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
7. approvvigionamenti e appalti
8. realizzazione dell'opera
9. collaudi e messa in esercizio
10. ripristini

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Consegna, il Trasportatore, a seguito della verifica della compatibilità tra l'eventuale connessione e la situazione impiantistica di rete, trasmette al Richiedente la comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità con il preventivo per la realizzazione del nuovo punto o per il potenziamento di punti esistenti. In caso di esito negativo, il Trasportatore ne dà motivazione scritta.

Nei soli casi di Punti di Consegna di produzione da biometano, tali comunicazioni devono essere trasmesse dal Trasportatore entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento.

6.3.1. Criteri di Ammissibilità

I criteri di ammissibilità devono essere coerenti con quanto previsto nelle direttive di cui alla Delibera 46/2015/R/gas che, a sua volta, ha fatto proprie le tesi prospettate dai Documenti di Consultazione n. 160/2012/R/gas e n. 498/2014/R/gas.

In particolare, il profilo di immissione nel Punto di Consegna, deve essere determinato e realizzato nell'osservanza dei seguenti criteri generali:

- a) deve essere compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale. Tali caratteristiche sono disciplinate dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 e del 17/04/2008, inerenti le regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture di distribuzione, incluse le linee dirette e di trasporto gas naturale;
- b) deve rispettare e garantire nel tempo, sia al momento della connessione che durante la programmazione dei flussi di rete, i livelli specifici e i vincoli di pressione (massima e minima), di qualità e capacità pubblicati nel Codice di rete del Trasportatore al fine di assicurare, in condizioni di sicurezza e affidabilità, il trasporto dei quantitativi di gas richiesti dagli utenti del servizio e la riconsegna dei medesimi alle condizioni contrattuali stabilite.

In questo senso, si osservino le disposizioni riportate nei seguenti capitoli del presente Codice di Rete:

- capitolo 11 Qualità;
- capitolo 11/A Specifica Tecnica;
- capitolo 12 Pressioni di Consegna e Riconsegna.

6.3.2. Criteri per la Localizzazione del punto di immissione

I criteri per la localizzazione del punto di immissione sono i seguenti:

- per le immissioni che garantiscono un livello di Qualità del gas costante e intrinseco alla natura della produzione, il punto di immissione sarà quello più vicino al sito del richiedente, fermo restando eventuali vincoli di natura impiantistica, orografica e urbanistica.
- per le immissioni che non garantiscono un livello di Qualità del gas costante e possono presentare in particolari casi periodi di presenza di sostanze inquinanti, il punto di immissione sarà scelto dal Trasportatore a seconda dei flussi di gas dell'area in oggetto, in modo da garantire le massime condizioni di miscelazione; il punto potrebbe non corrispondere a quello posto alla minima distanza tra l'impianto del richiedente e la posizione della rete di trasporto. In particolare, per gli impianti di produzione di biometano, questi dovranno soddisfare le "Condizioni di Connessione" previste nel paragrafo 8 del rapporto tecnico UNI/TR 11537.

La localizzazione del punto di immissione selezionato dal Trasportatore sarà identificata e comunicata al richiedente nello studio di fattibilità di cui al punto 3 del precedente capitolo. In particolare, per gli impianti di produzione di biometano, il Trasportatore terrà conto degli effetti che un'eventuale localizzazione del punto di immissione del biometano in prossimità dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione potrebbe comportare sulle stesse reti di distribuzione, al fine di scongiurare eventuali problematiche legate alla scarsa diluizione del biometano con il gas naturale immesso nelle reti di distribuzione.

Con riferimento alla qualità del gas immesso dagli impianti di biometano vedasi i capitoli 11 e 11A del Codice di Rete e il rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Con riferimento agli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione vedasi il capitolo 10 del Codice di Rete e il rapporto tecnico UNI/TR 11537.

6.3.3. Offerta per la realizzazione di nuove connessioni

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità invia al richiedente il preventivo per la realizzazione della nuova connessione o potenziamento di quelle esistenti riportando le seguenti informazioni:

- a) la data della richiesta di connessione e preventivo;
- b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna;
- c) il codice di rintracciabilità, unitamente al nominativo di un responsabile del Trasportatore a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione;
- d) la data di comunicazione o di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
- e) la ragione sociale del richiedente;

- f) l'individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine di consentire l'attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
- f) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
- g) il tempo previsto e il cronoprogramma per la realizzazione della connessione;
- h) l'elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi necessari per l'ottenimento;
- i) le modalità di pagamento del contributo di realizzazione ed allacciamento;
- j) le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fidejussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il richiedente deve rilasciare contestualmente all'accettazione del preventivo;
- k) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia;
- l) la descrizione delle parti dell'impianto che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del Trasportatore;
- m) le modalità che il Trasportatore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;
- n) le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell'impianto di connessione alla rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;
- o) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a 3 mesi;
- p) le modalità di accettazione del preventivo.

6.3.4. Accettazione dell'offerta

Il richiedente accetta il preventivo secondo le modalità previste al punto specifico del presente capitolo.

A copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento il Richiedente, secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore presenta, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, una garanzia il cui valore dovrà essere pari al 100% del preventivo di spesa, dedotto dell'eventuale contributo, in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

L'importo della garanzia, di cui al comma precedente, è esplicitato nel contratto di allacciamento ed è determinato dal Trasportatore sulla base del contributo di connessione che comprende anche la spesa prevista la gestione del rilascio delle autorizzazioni.

Il Richiedente versa il contributo di connessione secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore e comunque prima dell'inizio dei lavori di realizzazione

dell'allacciamento.

Al completamento dei lavori di realizzazione della connessione e al verificarsi delle condizioni per l'avviamento, il Trasportatore restituisce al Richiedente la cauzione relativa allo svolgimento degli studi di fattibilità di cui al paragrafo specifico.

6.3.5. Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente

Il Richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al Trasportatore, può:

- gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
- realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.

Il Richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete si coordina con il Trasportatore, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi. La realizzazione di opere da parte del Richiedente è limitata agli impianti di connessione alla rete. Il Trasportatore rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la progettazione e la realizzazione delle opere. Il Trasportatore ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative.

La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal Richiedente è comunque effettuata dal Trasportatore, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.

6.3.6. Determinazione del contributo di connessione per produzioni

Il contributo di connessione è calcolato secondo la seguente formula:

$$C = \left[I - T * \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} \right] * \alpha$$

dove:

- **I** è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico, espresso in euro;
- **T** è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe (pubblicate dall'Autorità) per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna.
- **i** è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
- **n** è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni;

- α è un coefficiente di riduzione che assume valore pari a 0,8.

Su istanza del richiedente, il Trasportatore rateizza il contributo per un periodo massimo di venti anni, applicando la seguente formula:

$$C^{anno} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

- s è pari a 20 anni.

Qualora, entro un termine di dieci anni dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il Trasportatore restituisce pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.

6.3.7. Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente la connessione

Qualora il richiedente volesse avvalersi della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei lavori derivanti dallo studio di fattibilità dovrà procedere alla progettazione, approvvigionamento materiali, realizzazione degli stessi e collaudo, nel rispetto delle normative di legge e delle specifiche costruttive del Trasportatore. Inoltre, saranno a suo carico tutti gli adempimenti normativi in materia di sicurezza e gli obblighi derivanti, in particolare al Testo Unico Sicurezza sul lavoro Dlgs 81/2008 aggiornato dal Dlgs 106/09. Sono esclusi da detti lavori l'esecuzione dei collegamenti in gas necessari per la realizzazione della presa di stacco dal gasdotto del Trasportatore che saranno eseguiti direttamente dallo stesso. Per il controllo della Qualità il richiedente inoltrerà al Trasportatore un Piano di Qualità ove saranno previsti i parametri di controllo del processo, il cronoprogramma delle attività e le modalità di verifica da parte del Trasportatore.

6.3.8. Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione

L'impianto di connessione viene idealmente suddiviso in due sezioni, la prima è costituita dalla condotta e suoi apparati e accessori dal punto fisico di stacco dal gasdotto del Trasportatore fino alla valvola di sezionamento posta all'ingresso dell'impianto di misura della immissione (condotta di allacciamento), la seconda è costituita dalla cabina/impianto di immissione con gli apparati di trattamento, regolazione e misura (cabina REMI).

La condotta di allacciamento realizzata dal Richiedente sarà gestita dal Trasportatore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11.

La conduzione, la manutenzione e quanto altro in obbligo di Legge relativo alla cabina REMI e suoi apparati resteranno invece in carico al Richiedente.

La cabina REMI dovrà essere ubicata in maniera da consentire un accesso autonomo ed indipendente da parte del Trasportatore per l'esecuzione delle attività di verifica della Qualità e Misura del gas immesso.

Per quanto concerne la realizzazione della condotta nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere recepiti gli Standard Tecnici e Costruttivi del Trasportatore.

Per quanto concerne la realizzazione degli impianti di trattamento, regolazione e misura del gas immesso, pur utilizzando di norma le stesse tecnologie degli impianti di riconsegna (REMI), dovranno essere progettati, costruiti e gestiti tenendo conto della loro particolarità derivata dai quantitativi di gas trattato assicurando il mantenimento di un adeguato livello di funzionalità e qualità. In particolare, viene richiesta la presenza nel circuito di un adeguato sistema di filtrazione da particelle solide e liquide con adeguate soglie di allarme e apparati che consentono un pronto sezionamento al raggiungimento degli stessi, in particolare su impianti sensibili con presenza di inquinanti anche pericolosi (gas acido).

La catena di misura dovrà comunque prevedere almeno un analizzatore della composizione e del valore del PCS del fluido immesso (gascromatografo) e un analizzatore della presenza di idrocarburi e acqua (dew point DPH e DPI), tali apparati dovranno essere del tipo in continuo.

Nel caso di immissioni da impianti di produzione di biometano dovranno essere inoltre rispettati tutti i parametri e le specifiche previste nel rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.

6.4. AVVIAMENTI E CHIUSURE DI PUNTI DI RICONSEGNA

6.4.1. Avviamento di nuovi punti di riconsegna

Per avviamento di un nuovo punto di riconsegna si intende l'inizio della riconsegna del gas.

Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna solo dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- a) conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
 - b) completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore
- Allacciato;

- c) assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna;
- d) sottoscrizione del verbale di constatazione e verifica da parte del proprietario dell'impianto di misura e del Trasportatore;
- e) possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VVF o dichiarazione sostitutiva);
- f) esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14 anche in caso di riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi.

6.4.1.1. Soggetti richiedenti

La richiesta di avviamento può essere inoltrata da:

- ☐ un Utente già presente sulla rete Retragas;
- ☐ un soggetto idoneo a qualificarsi come Utente, in qualità di fornitore del punto di riconsegna, purché provveda contestualmente ad avviare le procedure di qualifica, secondo quanto previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" e proceda alla stipula del contratto di trasporto.

6.4.1.2. I requisiti della richiesta

La richiesta può essere inviata utilizzando il modulo appositamente pubblicato sul sito internet o sottoposta in altra forma completa di tutte le informazioni indicate di seguito.

La richiesta, per essere considerata valida, deve contenere:

- ☐ i dati del punto per cui si richiede l'attivazione;
- ☐ la data di attivazione richiesta;
- ☐ nel caso di punti a servizio di utilizzatori finali, l'indicazione della tipologia di utenza (civile/industriale) e, per le utenze industriali, del codice ISTAT dell'attività produttiva e del profilo di consumo da applicare (tra quelli pubblicati al capitolo 9 Allegato A);
- ☐ nel caso di reti di distribuzione, la ripartizione percentuale del mercato a valle tra civile ed industriale.
- ☐ Nel caso di punti di interconnessione con reti di distribuzione la richiesta dovrà essere inviata in copia alla società di distribuzione interconnessa.
- ☐ Retragas verifica l'adeguatezza della documentazione inviata e, in caso di esito negativo, ne richiede l'adeguamento, che deve essere ultimato entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito.
- ☐ L'avviamento è autorizzato ed effettuato da Retragas esclusivamente una volta verificate le seguenti condizioni:
- ☐ siano stati completati i lavori relativi alla realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti "allacciati" ad esso, ivi inclusi gli adempimenti normativi e fiscali previsti dalla normativa vigente;

- ❑ la capacità di trasporto sia regolarmente conferita, secondo quanto previsto dal capitolo 5, presso il nuovo punto di riconsegna, sulla base di un contratto di trasporto stipulato, a partire dal giorno di effettiva disponibilità della capacità stessa.

6.4.1.3. Invio della Richiesta

La richiesta di avviamento può pervenire a Retragas, anche via fax, entro un qualsiasi giorno del mese con almeno 7 giorni di anticipo sulla data richiesta per l'avviamento.

Qualora il Richiedente non abbia già richiesto il conferimento di capacità sul punto, dovrà provvedere nei tempi e modi previsti dal paragrafo 5.2.3.5 "Richiesta di capacità di trasporto a seguito di potenziamenti ed avviamenti" e dovrà provvedere altresì, qualora non sia ancora qualificato come Utente ad accreditarsi ai sensi di quanto indicato nel sopraccitato paragrafo.

In questo caso, Retragas provvederà a:

- ❑ riconsegnare il gas a partire dal giorno richiesto;
- ❑ conferire la capacità all'Utente di cui sopra a partire dal giorno 1 del mese di attivazione;
- ❑ aggiornare la tabella contenente la lista dei punti della rete e le relative capacità conferite, dando comunicazione dell'aggiornamento sul proprio sito internet;
- ❑ in mancanza di invio da parte dell'Utente del programma di trasporto per il mese di attivazione considerare un valore giornaliero programmato pari a 0;
- ❑ allocare al suddetto Utente, in fase di bilancio definitivo, una misura pari a 0 fino al giorno di attivazione del punto di riconsegna e successivamente il valore misurato, eventualmente profilato in base al numero di giorni di effettivo utilizzo.
- ❑ L'Utente dovrà comunque provvedere, entro il primo termine utile, ad aggiornare i propri programmi di trasporto.
- ❑ Le richieste di capacità di trasporto e il conseguente conferimento per l'avviamento di nuovi punti di riconsegna costituiscono un atto integrativo dei Contratti di Trasporto già sottoscritti e comportano, nei casi previsti dal presente documento, l'adeguamento delle garanzie finanziarie presentate.

6.4.2. Chiusura dei punti di riconsegna esistenti

Per chiusura di un punto di riconsegna si intende l'interruzione del flusso di gas, oggetto della fornitura tra un Utente ed un cliente finale, attraverso la sigillatura del punto di riconsegna Retragas o la rimozione del contatore.

6.4.2.1. I soggetti richiedenti

La richiesta di chiusura di un punto di riconsegna può essere inoltrata da uno o più Utenti, nel caso in cui il punto di riconsegna sia condiviso, da clienti finali o da società di distribuzione, secondo le casistiche descritte nel paragrafo 6.3.2.2

6.4.2.2. Le tipologie di richiesta

Nel corso dell'anno termico un soggetto abilitato può richiedere la chiusura di un punto secondo le casistiche di seguito descritte:

- ❑ accordo tra cliente finale ed Utente richiedente sulla necessità di interrompere la fornitura oggetto del relativo contratto: i soggetti provvederanno, anche separatamente, all'invio del modulo di richiesta predisposto da Retragas, sottoscritto da Utente e cliente finale che consenta di verificarne la comune volontà;
- ❑ cessazione dell'attività da parte del cliente finale: il soggetto richiedente dovrà presentare, all'atto della richiesta di sigillatura a Retragas, la - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal cliente finale, che attesti la data di cessazione dell'attività;
- ❑ tutte le altre ipotesi (compreso il caso di mancato rinnovo del contratto di fornitura): il soggetto richiedente dovrà autocertificare, all'atto della richiesta a Retragas, che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto con il cliente finale. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare al cliente finale interessato la richiesta di sigillatura avanzata a Retragas: tale comunicazione deve essere inviata con congruo anticipo, così da consentire il rispetto delle condizioni di sicurezza presso l'impianto del cliente finale.

La modulistica per l'invio della richiesta è disponibile sul sito internet di Retragas e può essere inviata tramite lettera o fax.

Nel caso in cui, durante la procedura di assegnazione di capacità ad inizio anno termico, su un punto di riconsegna non venga effettuata richiesta di conferimento di capacità, Retragas si riserva il diritto a procedere autonomamente alla chiusura del punto, per garantire la messa in sicurezza dell'impianto.

6.4.2.3. La richiesta di chiusura

La richiesta di interruzione del flusso di gas, indicante le motivazioni della stessa e la data di chiusura del punto, dovrà pervenire a Retragas almeno 15 giorni lavorativi prima della data indicata per l'intervento dal soggetto abilitato e dovrà essere corredata dal modulo relativo alla tipologia di richiesta, compilato in ogni sua parte.

Il modulo, differenziato secondo la tipologia di richiesta, riporta:

- ❑ i dati del punto per cui si richiede la chiusura e del/dei cliente/i finali forniti da tale punto;
- ❑ la data richiesta per la chiusura;

- ❑ il nominativo del rappresentante dell'Utente e/o di quello del cliente finale (richiesto solo per le casistiche di cui ai punti 1 e 2) per presenziare alla chiusura del punto e sottoscrivere il verbale di misura.

6.4.2.4. Valutazione della richiesta

Retragas, una volta effettuate le verifiche relative alla documentazione, in caso di accettazione della richiesta di chiusura programmerà e comunicherà al richiedente, per mezzo posta elettronica o fax, la data e l'ora dell'intervento attenendosi, per quanto possibile, alla data indicata dal richiedente stesso.

Nei casi in cui:

- ❑ la richiesta sia stata inoltrata da un Utente, sarà cura di quest'ultimo informare (entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento) il cliente finale circa la data e l'orario fissati per la chiusura, con copia a Retragas a mezzo fax;
- ❑ la richiesta sia stata inoltrata da un altro soggetto abilitato, Retragas provvederà ad informare tutti i soggetti coinvolti.
- ❑ Qualora la documentazione presentata non fosse conforme alle modalità previste, Retragas provvederà a comunicare tempestivamente al richiedente, a mezzo posta elettronica o fax, la mancata accettazione della richiesta.

6.4.2.5. Procedura di chiusura

L'intervento di chiusura verrà svolto alla presenza di un rappresentante dell'Utente e/o del cliente finale, che sottoscriverà/anno l'apposito verbale unitamente al rappresentante di Retragas. Il verbale, opportunamente compilato secondo la procedura utilizzata, attesta la presa visione della chiusura del punto e della messa in sicurezza dell'impianto di misura. Resta in ogni caso a carico dell'Utente l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il punto di riconsegna in oggetto fino al termine dell'anno termico.

Come specificato nel paragrafo 6.3.3.3, l'Utente è tenuto a comunicare il nominativo del proprio rappresentante delegato ad assistere alla chiusura; è facoltà dell'Utente, nei casi di cui ai punti 1 e 2, inviare a Retragas apposita delega con la quale l'Utente conferisce mandato al cliente finale a rappresentare l'Utente stesso al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura.

Nei casi di cui al punto 3 (richieste di chiusura non sottoscritte dal cliente finale) l'Utente è tenuto a comunicare a Retragas, a mezzo posta elettronica o via fax, almeno 5 giorni lavorativi prima della data programmata, la revoca del provvedimento di chiusura.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, con la sottoscrizione del verbale sopraindicato, l'Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del cliente finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, mallevando espressamente Retragas da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal cliente finale o da terzi.

6.4.2.6. Revoca dell'intervento

Retragas non darà corso all'operazione programmata nei seguenti casi:

- ❑ qualora il rappresentante dell'Utente (e il rappresentante del cliente finale, nei casi in cui sia previsto) non fosse presente presso l'impianto;
- ❑ qualora il rappresentante dell'Utente e/o del cliente finale (quando richiesto), presenti presso l'impianto, rifiutassero di sottoscrivere il verbale di sigillatura;
- ❑ qualora al personale di competenza venisse impedito l'accesso all'area in cui è situato il punto di chiusura.

Nel caso in cui si verificano una o più ipotesi tra quelle sopra citate, il contratto di trasporto in essere con l'Utente resterà pienamente efficace anche per il punto di riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di chiusura.

Retragas provvederà autonomamente a sospendere l'intervento qualora accerti il subentro di un altro Utente nella fornitura del Cliente finale, ai sensi di quanto previsto dal capitolo "Transazioni di capacità".

6.5. CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

6.5.1. Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano verrà autorizzato e realizzato dal Trasportatore purché vengano rispettate le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- ❑ Conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- ❑ assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- ❑ possesso della denuncia UTF, nel caso di stazioni di misura connesse a depositi fiscali diversi da quello del Trasportatore;
- ❑ sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e del Trasportatore, ai sensi di quanto riportato al Capitolo "Realizzazione della cabina di regolazione e misura";
- ❑ esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

In relazione alla suddetta richiesta, nonché, a tutte le informazioni e comunicazioni funzionali relative alla gestione della stessa, il Trasportatore declina ogni

responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi sulla veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rilasciate.

Tali condizioni e disposizioni si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna intervenute in dipendenza di modifiche impiantistiche. Nei casi di impianti di biometano l'Utente dovrà altresì presentare la seguente documentazione:

- ❑ autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
- ❑ dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

L'Utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'autorizzazione della consegna, ovvero potrà interrompere l'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente. In tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano, ai sensi della Delibera 46/2015/R/Gas e ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli idonei atti a verificare i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

6.5.2. Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di biometano, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto, l'Utente potrà richiedere al Trasportatore, tramite richiesta scritta, di interrompere il flusso del Gas – attraverso l'operazione di "discatura" – e dovrà fornire al Trasportatore la apposita documentazione, presente sul sito internet della Società, a seconda delle casistiche previste, ovvero:

- Tipologia 1: nel caso vi sia accordo tra le parti;
- Tipologia 2: nei casi di cessazione di attività del Produttore.

Ad esclusione dei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta di discatura potrà contenere, in via preventiva, la richiesta di programmazione di un eventuale secondo intervento di discatura qualora il primo non andasse a buon fine. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato ovvero in caso di rinuncia da parte dell'Utente alla richiesta di discatura comunicata nelle forme sottoindicate.

Nei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta deve pervenire al Trasportatore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista di chiusura indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione, il Trasportatore

comunicherà all'Utente la data dell'intervento cercando di attenersi il più possibile alla richiesta dell'Utente.

Negli altri casi, la richiesta di discatura deve pervenire al Trasportatore almeno 30 giorni prima della data indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione e il ricevimento della stessa da parte del Produttore, il Trasportatore provvederà, tramite risposta motivata, entro 3 giorni lavorativi, a comunicare all'Utente i seguenti dati:

la data di ricevimento della richiesta;

la ragione sociale del richiedente;

il nominativo e il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;

la data proposta dall'impresa di trasporto per l'effettuazione dell'operazione richiesta dall'Utente;

L'indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al Produttore con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni solari, rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.

Una volta ricevuta la programmazione dell'intervento da parte del Trasportatore, sarà cura dell'Utente provvedere ad informare il Produttore interessato dall'attività di discatura attraverso comunicazione scritta (Comunicazione di Chiusura).

La Comunicazione di Chiusura dovrà almeno contenere:

- ☐ l'indicazione della data per l'effettuazione del primo intervento di discatura del punto e dell'eventuale secondo intervento di discatura nel caso il primo...non andasse a buon fine, come programmata e comunicata dal Trasportatore all'Utente;
- ☐ la specifica avvertenza che l'intervento di discatura sarà comunque effettuato anche senza la presenza dello stesso Produttore.

La Comunicazione di Chiusura dovrà pervenire al Produttore entro un congruo anticipo tale da consentire allo stesso di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, non deve

essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di discatura "con accordo" (Tipologia 1). In tali casi si demanderà all'accordo tra il Produttore e l'Utente come comunicato al Trasportatore.

L'Utente, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello pubblicato sul proprio sito internet dal Trasportatore, dovrà dare evidenza al Trasportatore che la Comunicazione di Chiusura sia pervenuta al Produttore con l'anticipo di cui sopra e con i contenuti minimi necessari.

In caso di Punto condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di discatura tramite un proprio rappresentante. In tali casi, la delega al medesimo Utente deve pervenire da parte di tutti gli Utenti presenti sul punto.

Il Trasportatore non darà seguito all'attività di discatura nei seguenti casi:

- a) nel caso di un Punto condiviso per il quale la richiesta di discatura non sia pervenuta da parte di tutti gli Utenti coinvolti;
- b) qualora l'Utente non abbia fornito attestazione al Trasportatore, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra, di avere trasmesso la Comunicazione di Chiusura al Produttore con il contenuto minimo sopra descritto e che la stessa sia stata ricevuta dal Produttore entro i termini di congruo anticipo sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di punti condivisi, da parte di almeno uno degli Utenti. Qualora l'Utente abbia intenzione di annullare il processo di discatura precedentemente programmato, dovrà inviare al Trasportatore, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il giorno per il quale è stata programmata l'attività di discatura, un modulo, disponibile sul sito internet del Trasportatore, in cui manifesti la volontà di annullare l'operazione. In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante dell'Utente, qualora presente in sede di intervento, il Trasportatore ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti. Resta inteso che la rinuncia comporta il proseguimento nella fornitura del Punto da parte dell'Utente;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (per esempio qualora sia impossibile per il personale del Trasportatore accedere all'area in cui è situato il punto di discaggia). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. In tale caso il Trasportatore effettuerà il secondo tentativo di discatura nella data di secondo tentativo indicata nella richiesta di discatura o, nel caso non sia stata indicata nella prima richiesta, in una nuova data concordata con l'Utente previa attestazione da parte di quest'ultimo al Trasportatore dell'avvenuta ricezione da parte del Produttore della comunicazione della nuova data di chiusura nel rispetto del preavviso minimo di 20 giorni.

Laddove anche il secondo tentativo di discatura non andasse a buon fine per cause non imputabili al Trasportatore o all'Utente e – in particolare – per l'impedimento all'accesso opposto dal Produttore, l'Utente potrà richiedere al Trasportatore di eseguire un nuovo intervento di discatura con l'assistenza dell'autorità pubblica previo ottenimento da parte dell'Utente di un ordine o provvedimento dell'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa, che autorizzi l'Utente – e per esso il Trasportatore – ad accedere all'impianto del Produttore ed eseguire l'intervento di discatura. Resta inteso che ogni onere, spese o responsabilità inerente all'ottenimento e all'esecuzione del suddetto ordine o provvedimento sarà posta ad esclusivo carico dell'Utente.

Fermo restando quanto precede, il Trasportatore si riserva comunque la facoltà di chiedere all'Utente – laddove lo ritenga opportuno – il conferimento di un mandato che la autorizzi ad adire direttamente l'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa per conseguire il suddetto ordine o provvedimento, anche nell'interesse dell'Utente. In tal caso l'Utente sarà tenuto a fornire al Trasportatore, con la massima celerità – e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta – il relativo mandato ed ogni informazione, assistenza e documentazione necessaria al conseguimento del suddetto ordine provvedimento.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, l'Utente è l'unico responsabile nei confronti del Produttore e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando, con la sottoscrizione del verbale di chiusura, il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, da parte del Produttore o di terzi.

6.6. MODULI PER LE RICHIESTE

Il Richiedente è tenuto ad utilizzare per la richiesta di nuovi allacciamenti o potenziamenti, per la richiesta di avviamento e per la richiesta di interruzione i moduli predisposti e resi disponibili da Retragas, nel proprio sito internet.

6.7. GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Gli adempimenti in merito alla gestione e manutenzione degli impianti di misura sono descritti nel capitolo "Misura del gas".